

Il link fra debiti d'impresa e bisogni familiari va provato

Fondo patrimoniale

Secondo la Cassazione le obbligazioni sono assunte per lo svolgimento dell'attività

Il vincolo non può quindi essere presunto in modo automatico

Angelo Busani

Si "gioca" sulla reciproca capacità di soddisfare l'onere della prova la contesa instaurata dal creditore contro il debitore nel tentativo di sottoporre a esecuzione forzata i beni che il debitore abbia vincolato in un fondo patrimoniale.

Il debitore che si difende deve dimostrare:

- l'esistenza del fondo patrimoniale;
- la sottoposizione al vincolo del fondo patrimoniale dei beni che il creditore intende escutere;
- la consapevolezza del creditore, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione (ad esempio, il rilascio di una fideiussione), che questa è stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

I chiarimenti della Cassazione

Su quest'ultimo punto, la Cassazione (ordinanza n. 27562 del 28 settembre 2023) detta i seguenti principi:

- i debiti assunti da uno dei coniugi o da entrambi nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'attività

professionale (come accade nel caso di una fideiussione) non sono, di regola, contratti per soddisfare i bisogni della famiglia «in maniera immediata e diretta» e, quindi, non si può sostenere che sul garante gravi l'onere di fornire la prova contraria a questa presunzione;

- qualora infatti si tratti di una fideiussione stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di società commerciale (della quale i coniugi fossero i soci), deve ritenersi che essa abbia «la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare»;

- deve, pertanto, ritenersi che, nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale, le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale; solo in via indiretta le relative

ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.

Cosa deve essere provato

Ne consegue che il semplice richiamo al contratto dal quale l'obbligazione origina (ad esempio, una fideiussione) non è sufficiente all'assolvimento, da parte del debitore, dell'onere probatorio finalizzato a sottrarre il bene vincolato in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori. È infatti necessario che il debitore, a seconda delle circostanze del caso concreto, dimostri, anche mediante elementi presuntivi, la «non diretta finalizzazione» ai bisogni della famiglia dell'obbligazione contratta dal debitore nell'ambito della sua attività imprenditoriale o professionale.

Qualora il debitore produca tale sforzo probatorio, il creditore che intende assoggettare l'immobile costituito in fondo patrimoniale all'esecuzione forzata, dovrà allora compiere il proprio sforzo probatorio, fornendo la dimostrazione, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia invece destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto e cioè dovrà provare che la prestazione della garanzia fosse direttamente funzionale non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita, conseguente anche alla prestazione della garanzia, bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.



L'esecuzione forzata dei beni tutelati dipende dalla capacità delle parti di dimostrare l'esistenza o l'inesistenza del legame